

**COMUNE DI JESI**  
Provincia di Ancona

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero: 47      Data: 14/03/2008**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il giorno **14 Marzo 2008**, alle ore **15:00**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	N	MANNARINI GILBERTO	S
ALBERICI ANTONINO	S	MARASCA MATTEO	N
BELCECCHI FABIANO	S	MASSACCESI DANIELE	S
BEZZECCHERI EMILIO	S	MELAPPIONI AUGUSTO	N
BINCI ANDREA	S	MONTALI GIANNI MARIA	N
BRECCIAROLI LUCA	S	NEGOZI LEONELLO	S
BUCCI ACHILLE	N	PENNONI MARIA CELESTE	S
CARDELLI RITA	S	PENTERICCI MARCELLO	N
CHERUBINI GUGLIELMO	N	POLITA MARCO	S
CINGOLANI PAOLO	S	ROSSETTI SIRO	N
COLTORTI UGO	S	SANTARELLI PIERLUIGI	N
D'ONOFRIO MARCO	S	SANTINELLI CESARE	N
FANCELLO DANIELE	S	SANTONI MARTA	S
FRATESI CLAUDIO	N	SARDELLA MARIO	N
LILLINI ALFIO	S	TITTARELLI GIULIANO	S
LOMBARDI NAZZARENO	S		

Presenti n. 19      Assenti n. 12

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: TONELLI STEFANO, SORANA VINCENZO, CONTI VALENTINA

Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA NANSUBUGA MOLLY risulta Presente S/N (S)

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **TORELLI MAURO**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE. **CINGOLANI PAOLO** assume la presidenza.

Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IRIDE Doc.ID 1020252 C.C. n. 47 del 14/03/2008

**OGGETTO:** REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Unità Tributi, da cui risulta la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa relativa alle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche relativamente agli Allegati A "Classificazione delle vie cittadine" e B "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" ed art. 37 "Riscossione in convenzione";

**RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

**RITENUTO** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa relativa alle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche - modifiche ed integrazioni e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18-8-2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

**VISTO** il parere della competente Commissione Consiliare in data 11.03.2008;

**UDITA** la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perchè ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

**CON VOTAZIONE** resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.19	
VOTANTI	N.17	
ASTENUTI	N.02	(Pennonni per F.I. - Massaccesi per A.N.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.01	(D'Onofrio per A.N.)

## **D E L I B E R A**

1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2 - di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa relativa alle occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche:

- **Allegato A** “Classificazione delle vie cittadine” nel modo di seguito indicato:

INSERIMENTO nuove vie in elenco delle strade di 1<sup>^</sup> categoria:

- via Pieralisi Luigi
- piazzale della Saffa
- via Bordoni Ugo
- via Ciabotti Anna
- via dei Carbonai
- via Baracca Francesco
- via Monte Cucco
- via Monte della Sibilla
- via Monte Priora
- via Bagnacavalli don Mario
- via Ciattaglia don Clemente
- via Urbani Carlo
- piazzale Giovanni Paolo II
- via della Casa Comunale
- via Berlinguer Enrico

INSERIMENTO nuove vie in elenco delle strade di 2<sup>^</sup> categoria:

- via Letteria Belardinelli

INSERIMENTO nuove vie in elenco delle strade di 3<sup>^</sup> categoria:

- via dei Fabbri
- piazza Molinelli Raffaele

TRASFERIMENTO dalla 2<sup>^</sup> alla 3<sup>^</sup> categoria:

- piazza dei Divertimenti (area chiusa, senza abitazioni, adibita solo a spettacoli)
- **Allegato B** “Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
- al fine di una maggiore chiarezza con i contribuenti, specificare la seguente dicitura sul frontespizio dell'ALL. B - “Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”: “La determinazione delle tariffe è annualmente deliberata con specifico atto dall'organo competente;
- ALL. B - “Occupazioni temporanee – Tariffa giornaliera al mq.” - al Punto E) sostituire 50% con 25% (*art. 45, comma 4, D.Lgs. 507/93*), al fine di incentivare la partecipazione dei commercianti ambulanti in occasione di fiere e festeggiamenti come segue:

E) PER LE OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI, FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI, DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE LA TARIFFA È AUMENTATA DEL **25%**.

– art. 37 “Riscossione in convenzione”, al fine di disciplinare più dettagliatamente le riscossioni in convenzione, i commi 1 e 2:

1 - Qualora le occupazioni abbiano carattere ricorrente e durata pari o superiore al mese, la tassa può essere riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione prevista dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93.

2 - Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

SONO SOSTITUITI COME SEGUE:

**1 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93.**

**2 - Per effetto della convenzione il pagamento della tassa deve essere effettuato, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 50, comma 5 e 5-bis del D.Lgs. 507/93, anticipatamente in unica soluzione.**

**3 - La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non avesse luogo o avesse durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.**

**4 - Nel caso di fiere, festeggiamenti, mercati straordinari, ecc., eventi comunque subordinati alle norme sul commercio, il pagamento, per poter beneficiare della tassazione agevolata di cui al I° comma, dovrà avvenire inderogabilmente all'atto della scelta del posteggio e/o del rilascio della relativa autorizzazione.**

**5 - Qualora, per effetto di modifiche regolamentari e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risultasse inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente già versati.**

**6 - La validità della convenzione è comunque subordinata al versamento della relativa tassa con le modalità ivi previste.**

3 - di approvare il nuovo testo composto da n.45 articoli che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

5 - di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Bianchelli;

6 - di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa relativa alle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche - modifiche ed integrazioni” e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

**INFINE** stante l'urgenza a provvedere in merito;

**CON SUCCESSIVA VOTAZIONE** resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.19	
VOTANTI	N.17	
ASTENUTI	N.02	(Pennoni per F.I. - Massaccesi per A.N.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.01	(D'Onofrio per A.N.)

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### SERVIZIO FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE

**OGGETTO:** Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa relativa alle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche - Modifiche ed integrazioni

#### L'ISTRUTTORE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con deliberazione n. 78 del 22-4-1994 (CO.RE.CO. prot. 3306 del 19-5-1994) il Commissario Straordinario del Comune di Jesi, con i poteri del CC, ha approvato il “Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa relativa alle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche” modificato ed integrato con atti CC n. 135 del 9-6-1994 (CO.RE.CO. prot. n. 4437 del 16-6-1994), n. 313 del 9-12-1994 (CO.RE.CO. prot. n. 3816 dell'11-1-1995), n. 40 del 16-2-1996 (CO.RE.CO. prot. n. 5453 del 19-3-1996), n. 308 del 20-12-1996 (CO.RE.CO. prot. n. 1212 del 22-1-1997), n. 62 del 13-3-1998 (CO.RE.CO. prot. n. 1705 del 27-3-1998), n. 158 del 25-6-1999, n. 44 del 18-12-2000, n. 323 del 15-12-2000, n. 28 del 26-1-2001, n. 47 del 16-2-2001, n. 275 del 17-12-2001, n. 19 del 1-2-2002, n. 15 del 24-1-2003, n. 215 del 19-12-2004, n. 242 del 29-12-2005, n. 29 del 23-02-2007;

**RITENUTO** di dover aggiornare la classificazione delle vie e piazze cittadine, inserendo le vie di nuova intitolazione, modificando l'ALL. A - “Classificazione delle vie cittadine” nel modo di seguito indicato:

INSERIMENTO nuove vie in elenco delle strade di 1<sup>^</sup> categoria:

- via Pieralisi Luigi
- piazzale della Saffa
- via Bordoni Ugo
- via Ciabotti Anna
- via dei Carbonai
- via Baracca Francesco
- via Monte Cucco
- via Monte della Sibilla
- via Monte Priora
- via Bagnacavalli don Mario
- via Ciattaglia don Clemente
- via Urbani Carlo
- piazzale Giovanni Paolo II
- via della Casa Comunale
- via Berlinguer Enrico

INSERIMENTO nuove vie in elenco delle strade di 2<sup>^</sup> categoria:

- via Letteria Belardinelli

INSERIMENTO nuove vie in elenco delle strade di 3<sup>^</sup> categoria:

- via dei Fabbri
- piazza Molinelli Raffaele

TRASFERIMENTO dalla 2<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> categoria:

- piazza dei Divertimenti (area chiusa, senza abitazioni, adibita solo a spettacoli)

**RITENUTO** altresì, al fine di una maggiore chiarezza con i contribuenti, specificare la seguente dicitura sul frontespizio dell'ALL. B - "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche": ***“La determinazione delle tariffe è annualmente deliberata con specifico atto dall'organo competente;***

**RITENUTO** inoltre, al fine di incentivare la partecipazione dei commercianti ambulanti in occasione di fiere e festeggiamenti, di apportare le seguenti modifiche:

- ALL. B - "Occupazioni temporanee – Tariffa giornaliera al mq." - al Punto E) sostituire 50% con **25%** (art. 45, comma 4, D.Lgs. 507/93) come segue;

**E) PER LE OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI, FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI, DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE LA TARIFFA È AUMENTATA DEL 25%.**

- Art. 37 "Riscossione in convenzione", al fine di disciplinare più dettagliatamente le riscossioni in convenzione, i commi 1 e 2:

1 - Qualora le occupazioni abbiano carattere ricorrente e durata pari o superiore al mese, la tassa può essere riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione prevista dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93.

2 - Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

SONO SOSTITUITI COME SEGUE:

**1 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93.**

**2 - Per effetto della convenzione il pagamento della tassa deve essere effettuato, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 50, comma 5 e 5-bis del D.Lgs. 507/93, anticipatamente in unica soluzione.**

**3 - La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non avesse luogo o avesse durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.**

**4 - Nel caso di fiere, festeggiamenti, mercati straordinari, ecc., eventi comunque subordinati alle norme sul commercio, il pagamento, per poter beneficiare della tassazione agevolata di cui al I° comma, dovrà avvenire inderogabilmente all'atto della scelta del posteggio e/o del rilascio della relativa autorizzazione.**

**5 - Qualora, per effetto di modifiche regolamentari e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risultasse inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente già versati.**

**6 - La validità della convenzione è comunque subordinata al versamento della relativa tassa con le modalità ivi previste.**

**CONSIDERATO** che la riduzione al punto E) dell'allegato B comporta un minore introito presunto di € 6.000,00 di cui si terrà conto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2008;

**VISTI** i D.lgs. n. 507 del 15-11-1993 e n. 267 del 18-8-2000;

**QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE  
D E L I B E R A T O:**

1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa relativa alle occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche:

– **Allegato A** “Classificazione delle vie cittadine” nel modo di seguito indicato:

INSERIMENTO nuove vie in elenco delle strade di 1<sup>^</sup> categoria:

- via Pieralisi Luigi
- piazzale della Saffa
- via Bordoni Ugo
- via Ciabotti Anna
- via dei Carbonai
- via Baracca Francesco
- via Monte Cucco
- via Monte della Sibilla
- via Monte Priora
- via Bagnacavalli don Mario
- via Ciattaglia don Clemente
- via Urbani Carlo
- piazzale Giovanni Paolo II
- via della Casa Comunale
- via Berlinguer Enrico

INSERIMENTO nuove vie in elenco delle strade di 2<sup>^</sup> categoria:

- via Letteria Belardinelli

INSERIMENTO nuove vie in elenco delle strade di 3<sup>^</sup> categoria:

- via dei Fabbri
- piazza Molinelli Raffaele



TRASFERIMENTO dalla 2<sup>^</sup> alla 3<sup>^</sup> categoria:

- piazza dei Divertimenti (area chiusa, senza abitazioni, adibita solo a spettacoli)
- **Allegato B** “Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
- al fine di una maggiore chiarezza con i contribuenti, specificare la seguente dicitura sul frontespizio dell'ALL. B - “Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”: “La determinazione delle tariffe è annualmente deliberata con specifico atto dall'organo competente;
- ALL. B - “Occupazioni temporanee – Tariffa giornaliera al mq.” - al Punto E) sostituire 50% con 25% (*art. 45, comma 4, D.Lgs. 507/93*), al fine di incentivare la partecipazione dei commercianti ambulanti in occasione di fiere e festeggiamenti come segue:

**E) PER LE OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI, FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI, DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE LA TARIFFA È AUMENTATA DEL 25%.**

art. 37 “Riscossione in convenzione”, al fine di disciplinare più dettagliatamente le riscossioni in convenzione, i commi 1 e 2:

1 - Qualora le occupazioni abbiano carattere ricorrente e durata pari o superiore al mese, la tassa può essere riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione prevista dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93.

2 - Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

SONO SOSTITUITI COME SEGUE:

**1 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93.**

**2 - Per effetto della convenzione il pagamento della tassa deve essere effettuato, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 50, comma 5 e 5-bis del D.Lgs. 507/93, anticipatamente in unica soluzione.**

**3 - La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non avesse luogo o avesse durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.**

**4 - Nel caso di fiere, festeggiamenti, mercati straordinari, ecc., eventi comunque subordinati alle norme sul commercio, il pagamento, per poter beneficiare della tassazione agevolata di cui al I° comma, dovrà avvenire inderogabilmente all'atto della scelta del posteggio e/o del rilascio della relativa autorizzazione.**

**5 - Qualora, per effetto di modifiche regolamentari e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risultasse inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente già versati.**

**6 - La validità della convenzione è comunque subordinata al versamento della relativa tassa con le modalità ivi previste.**

3 - di approvare il nuovo testo composto da n.45 articoli che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4 - di dare atto che la riduzione prevista al punto E) dell'allegato B comporta un minore introito presunto di € 6.000,00 di cui si terrà conto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2008;

5 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

6 - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to dott.ssa Simonetta Bianchelli

Jesi, 26-2-2008



**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONI  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**(T.O.S.A.P.)**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE**

- Art. 1** Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2** Domanda di occupazione
- Art. 3** Autorizzazione e concessione
- Art. 4** Revoca
- Art. 5** Sospensione
- Art. 6** Modifica
- Art. 7** Decadenza
- Art. 8** Rimozione delle opere
- Art. 9** Durata delle occupazioni
- Art. 10** Esposizione di merce
- Art. 11** Esecuzione di lavori ed opere
- Art. 12** Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 13** Affissioni
- Art. 14** Cartelli e contrassegni
- Art. 15** Occupazioni abusive e rimozione materiali
- Art. 16** Obblighi del concessionario
- Art. 17** Cauzione
- Art. 18** Nuove strade

### **TITOLO II**

#### **APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 19** Oggetto della tassa
- Art. 20** Esclusioni ed esenzioni
- Art. 21** Riduzioni e maggiorazioni
- Art. 22** Soggetti passivi
- Art. 23** Occupazioni permanenti e temporanee

### **TITOLO III**

#### **CRITERI DI APPLICAZIONE**

- Art. 24** Graduazione e commisurazione della tassa
- Art. 25** Graduazione in rapporto alla durata
- Art. 26** Misura degli spazi occupati

## **TITOLO IV**

### **PASSI CARRABILI**

**Art. 27** Passi carrabili e accessi ai fondi

**Art. 28** Concessione

**Art. 29** Modalità per la concessione

**Art. 30** Durata della concessione

**Art. 31** Revoca

**Art. 32** Segnale

**Art. 33** Tassa

## **TITOLO V**

### **GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

**Art. 34** Gestione della tassa - Funzionario responsabile

**Art. 35** Presentazione della dichiarazione

**Art. 36** Modalità di pagamento

**Art. 37** Riscossioni in convenzione

**Art. 38** Contribuenti morosi

**Art. 39** Rimborsi

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 40** Servizio in concessione

**Art. 41** Sanzioni (*Annulloato dal CO.RE.CO. e riscritto*)

**Art. 42** Pubblicità del regolamento e della tariffa

**Art. 43** Entrata in vigore

**Art. 44** Norma transitoria

**Art. 45** Norma finale

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE**

#### **ART. 1**

##### **OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Jesi, si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

2 - Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.4.92 n. 285), successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di esecuzione.

#### **ART. 2**

##### **DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1 - Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità:

a - la residenza o il domicilio;

b - il codice fiscale;

c - la località dell'area da occupare;

d - l'oggetto dell'occupazione;

e - la durata ed i motivi dell'occupazione;

f - la misura dello spazio o area da occupare;

g - la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;

h - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune; se richiesto, dovrà essere allegato idoneo disegno.

2 - L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dalle Unità operative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **ART. 3**

#### **AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE**

1 - L'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con propri provvedimenti, dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri dei Servizi Tecnici (Urbanistica e Manutenzione).

2 - La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Responsabile del Servizio Tasse e Tributi, per i provvedimenti di competenza.

3 - L'atto di concessione o autorizzazione che dovrà indicare la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi, con ogni responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione, con l'obbligo del concessionario medesimo alla messa in pristino del suolo pubblico occupato e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualsiasi tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

4 - La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

5 - La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

### **ART. 4**

#### **REVOCA**

1 - L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3 - Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso, senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della gestione del tributo, al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

## **ART. 5**

### **SOSPENSIONE**

1 - Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata.

2 - Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

## **ART. 6**

### **MODIFICA**

1 - Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del provvedimento può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile dell'U.O. Tasse e Tributi per i provvedimenti di competenza.

## **ART. 7**

### **DECADENZA**

1 - Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:

- le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza.



2 - Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del provvedimento e va notificato all'interessato.

3 - Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione.

## **ART. 8**

### **RIMOZIONE DELLE OPERE**

1 - In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.

2 - Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida, ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.

3 - Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

4 - Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D.Lgs. 285/92.

## **ART. 9**

### **DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1 - Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## **ART. 10**

### **ESPOSIZIONE DI MERCE**

1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

## **ART. 11**

### **ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE**

1 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

2 - Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

## **ART. 12**

### **OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI**

1 - Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale e l'osservanza delle disposizioni previste dal piano per l'ornato pubblico, adottato con deliberazione C.C. n. 229 del 06.03.1989, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 285/92.

## **ART. 13**

### **AFFISSIONI**

1 - Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro, il Comune su riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **ART. 14**

### **CARTELLI E CONTRASSEGNI**

1 - La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

## **ART. 15**

### **OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI**

1 - Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.

2 - L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

3 - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.

4 - Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

## **ART. 16**

### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1 - Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.

2 - Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

3 - È vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4 - Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia lo spazio occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5 - Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

## **ART. 17**

### **CAUZIONE**

1 - Il Dirigente preposto, con proprio decreto, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.

2 - Ha altresì facoltà di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.

3 - Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

## **ART. 18**

### **NUOVE STRADE**

1 - Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

## **TITOLO II**

### **APPLICAZIONE DELLA TASSA**

## **ART. 19**

### **OGGETTO DELLA TASSA**

1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2 - Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 - La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4 - Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, come delimitato con deliberazione G.M. n. 872 del 24.06.93.

## **ART. 20**

### **ESCLUSIONI ED ESENZIONI**

1 - Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

2 - Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

a - occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;

b - occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;

c - occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro);

d - occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie;

e - occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;

f - occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;

g - occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3 - Sono esenti dalla tassa:

a - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

b - le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

c - le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

d - le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).

(NB - le esenzioni di cui ai punti b - c hanno effetto retroattivo)

## **ART. 21**

### **RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI**

1 - Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs 507/93, si applicano quelle indicate nella tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B).

## **ART. 22**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1 - La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

2 - È occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

### **ART. 23**

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1 - Le occupazioni si dividono in "Permanenti" e "Temporanee":

a - sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b - sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione".

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

3 - Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.

### **TITOLO III**

#### **CRITERI DI APPLICAZIONE**

### **ART. 24**

#### **GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1 - La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.

2 - L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche rimane quello adottato con deliberazione di C.C. n. 298 del 23.10.1992.

3 - La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml).

4 - In ogni caso si applica secondo le tariffe previste dalla tabella allegata al presente regolamento (allegato B).

## **ART. 25**

### **GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA**

1 - Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare.

2 - Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a mq. o ml. in relazione alle ore di occupazione, divise, nell'arco delle 24 ore, nelle seguenti fasce orarie:

FASCIA 1^ - dalle ore 06.00 alle ore 14.00

FASCIA 2^ - dalle ore 14.00 alle ore 06.00

Le tariffe sono quelle riportate nella tabella delle tariffe allegata all'atto di cui al comma 1 dell'art. 21 del presente Regolamento.

2/B - Per le occupazioni temporanee di mercati inerenti ai contribuenti che hanno assegnata una postazione fissa, si applica la tariffa a fascia e non ad ora.

3 - Per le occupazioni non inferiori a gg. 15 la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

## **ART. 26**

### **MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI**

1 - I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93.

2 - L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.

3 - Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

4 - Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

## **TITOLO IV**

### **PASSI CARRABILI**

#### **ART. 27**

##### **PASSI CARRABILI E ACCESSI AI FONDI**

1 - Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

2 - Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

3 - Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 D.Lgs. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

4 - La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

#### **ART. 28**

##### **CONCESSIONE**

1 - Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:

- a) del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- b) dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- c) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- d) della superficie di suolo pubblico occupato.

2 - Una copia della concessione sarà inviata alla Unità Operativa Tasse e Tributi, per i provvedimenti di competenza.



## **ART. 29**

### **MODALITÀ PER LA CONCESSIONE**

1 - Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

## **ART. 30**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

1 - La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

2 - In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso e come alle prescrizioni dell'art. 8 del presente Regolamento.

## **ART. 31**

### **REVOCA**

1 - La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - La revoca dà diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

## **ART. 32**

### **SEGNALE**

1 - I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive dell'Ufficio Comunale e comunque come da Ordinanza Sindacale n. 775 del 24.04.1992.

## **ART. 33**

### **TASSA**

1 - I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

2 - La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

## **TITOLO V**

### **GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

#### **ART. 34**

##### **GESTIONE DELLA TASSA**

1 - Il funzionario responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle Unità operative competenti per le occupazioni e degli altri Uffici e Servizi comunali, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.

2 - In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti Uffici.

#### **ART. 35**

##### **PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1 - Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale, il richiedente dovrà presentare alla Unità operativa Tasse e Tributi del Comune, la denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2 - La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di un solo elemento compreso nella occupazione stessa.

#### **ART. 36**

##### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1 - La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Jesi o al Concessionario del Servizio, secondo le modalità di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/93. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali, ma idonei allo scopo.

2 - L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 24 del presente Regolamento.

3 - Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato all'incaricato della Unità operativa Tasse e Tributi, che ne darà quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal Funzionario responsabile del Servizio e dall'Economo Comunale.

## **ART. 37**

### **RISCOSSIONI IN CONVENZIONE**

1 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/93.

2 - Per effetto della convenzione il pagamento della tassa deve essere effettuato, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 50, comma 5 e 5-bis del D.Lgs. 507/93, anticipatamente in unica soluzione.

3 - La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non avesse luogo o avesse durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

4 - Nel caso di fiere, festeggiamenti, mercati straordinari, ecc., eventi comunque subordinati alle norme sul commercio, il pagamento, per poter beneficiare della tassazione agevolata di cui al I° comma, dovrà avvenire inderogabilmente all'atto della scelta del posteggio e/o del rilascio della relativa autorizzazione.

5 - Qualora, per effetto di modifiche regolamentari e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risultasse inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente già versati.

6 - La validità della convenzione è comunque subordinata al versamento della relativa tassa con le modalità ivi previste.

## **ART. 38**

### **CONTRIBUENTI MOROSI**

1 - A seguito della notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata, a carico dei contribuenti morosi, si procederà in via coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2 - In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica si intendono decadute di diritto, qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.

## **ART. 39**

### **RIMBORSI**

1 - Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro cinque anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.

2 - L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro 180 gg. dalla richiesta.

3 - Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.

4 - I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

5 - L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.

6 - Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **ART. 40**

### **SERVIZIO IN CONCESSIONE**

1 - Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere fatto dal Comune per mezzo di suoi dipendenti, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 507/93.

## **ART. 41**

### **SANZIONI**

1 - Le violazioni alle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l'occupazione di suolo pubblico ed il versamento della tassa sono punite come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

2 - Tutte le altre violazioni al presente regolamento, non previste o disciplinate dalle norme di cui al precedente comma, sono punite ai sensi dell'art. 10 della Legge 24.11.1981 n.689, con i criteri di cui all'art.11 della stessa legge, applicata secondo la seguente tabella valida per 12 mesi:

1a violazione € 51,00  
2a violazione € 77,00  
3a violazione € 103,00  
4a violazione € 129,00  
5a violazione € 180,00  
6a violazione € 258,00  
7a violazione € 516,00

3 - Per la loro riscossione si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

#### **ART. 42**

### **PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA**

1 - Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'Ufficio Comunale, ovvero del Concessionario del Servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

#### **ART. 43**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1 - Il presente Regolamento, esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° Gennaio 2008.

#### **ART. 44**

### **NORMA TRANSITORIA**

1 - Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.

2 - I passi carrabili già esistenti, ove sprovvisti di concessione, dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

#### **ART. 45**

### **NORMA FINALE**

1 - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

2 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92, successive modificazioni e integrazioni e ai relativi regolamenti di esecuzione.

**ALLEGATO A**

**CLASSIFICAZIONE DELLE VIE CITTADINE**

**AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA**

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## ELENCO delle STRADE di 1^ CATEGORIA

1	ABRUZZI Via	53	CONCE Via delle
2	ACQUA Via	54	CONCORDIA Via della
3	AGABITI Via	55	CONTADINI Via
4	ALIGHIERI Via	56	CONTI Lando Via
5	ALLENDE Largo	57	CONTUZZI Via
6	ALPI Via	58	COPPI Via
7	AMENDOLA Via	59	CORDAI Largo dei
8	ANCONA Via (fino al 37 /98)	60	CORDAI Via dei
9	ANCONETANI Via	61	CRIVELLI Via
10	ANNIBALDI Via	62	CUPETTA Via
11	APPENNINI Via	63	CUPPARI Via
12	ARTIGIANI Via degli	64	CUPRAMONTANA Via
13	ASIAGO Via	65	D'ACQUISTO Via
14	BACHELET Via	66	DALLA CHIESA Via
15	BACIGALUPO Via	67	DANIMARCA Via
16	BAGNACAVALLI don Mario Via	68	DE AMICIS Via
17	BARACCA Francesco Via	69	DE BOSIS Via
18	BARTOLO da SASSOFERRATO Via	70	DE GASPERI Via
19	BATTISTI Via	71	DE NICOLA Via
20	BELARDINELLI Giuseppe Via	72	DIOTALLEVI Via
21	BELGIO Via	73	DI MASTRANTONIO Via
22	BERLINGUER Enrico Via	74	DONATORI di SANGUE Via
23	BINDA Via	75	DUNANT Via
24	BIXIO Via	76	EINAUDI Via
25	BORDONI Ugo Via	77	ELIA Via
26	BRAMANTE Piazza	78	ERBARELLA Via
27	BRUNORI Via	79	EUROPA Largo
28	BUOZZI Via	80	EUSTACCHI Via
29	BURRONE Via del	81	FEDERICO II° Piazza
30	CADUTI sul LAVORO Piazza	82	FELCINI Via
31	CALABRIA Via (fino a Via Sabbioni)	83	FELICETTI Via
32	CALVALIGI Via	84	FERRARI Via
33	CAPPONI M. Via	85	FERRETTI Via
34	CARBONAI Via dei	86	FIAMMIFERAIE Via delle
35	CARDUCCI Via	87	FILENI Via
36	CASA COMUNALE Via della	88	FINLANDIA Via
37	CASTELBELLINO Via	89	FIORETTI Via
38	CASTELFIDARDO Via	90	FIORI dei Via
39	CAVALLOTTI Viale	91	FIUME Via
40	CAVOUR Via	92	FORLANINI Via
41	CERVI F.lli Via	93	FORNACE Via della
42	CHIAPPETTI Via	94	FORNACIAI Via dei (n)
43	CHIENTI Via	95	FRANCIA Via
44	CHINNICI Via	96	FREZZI Via
45	CIABOTTI Anna Via	97	FRIULI Via
46	CIALDINI Via	98	GABETTO Via
47	CINGOLANI Via	99	GALANTE Via Fratel
48	CIATTAGLIA don Clemente Via	100	GALENO Via
49	COLLI Via dei	101	GALLERIA della SIMA Via
50	COLOCCI Piazza	102	GALLODORO Via
51	COLOCCI Via	103	GANDHI Via
52	CONCE Largo delle	104	GARIBALDI Via

105	GENTILE da FABRIANO Via	159	MARCUCCI Via
106	GENTILI Via	160	MAROSO Via
107	GHISLIERI Piazza	161	MARSALA Via
108	GIANANDREA Via	162	MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Piazza
109	GIANI Via	163	MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Via
110	GIGLI Via	164	MATTARELLA Via
111	GIOVANNI PAOLO II Piazzale	165	MATTEOTTI Corso
112	GIOVANNI XXIII Viale	166	MAZZINI Porta
113	GIULIANO Boris Via	167	MAZZINI Via
114	GOLA della ROSSA Via	168	MAZZOLA Via
115	GORIZIA Via	169	MAZZOLENI Via
116	GRAMMERCATO Largo	170	MERCANTINI Via
117	GRAMSCI Via	171	MERCIAI Via dei
118	GRANITA Via	172	MESTICA Via
119	GRECIA Via	173	MICHELANGELI Via
120	GRILLI Via	174	MILLE Via dei
121	GROTTE di FRASASSI Via	175	MINONNA Via (fino al 30)
122	HONORATI RANIERI Via	176	MINZONI Viale don
123	IMBRIANI Via	177	MISA Via
124	INDIPENDENZA Piazza	178	MOLINO Via del
125	INGHILTERRA Via	179	MOLISE Via
126	IPPOCRATE Via	180	MONTECAROTTO Via
127	JUGOSLAVIA Via	181	MONTE CATRIA Via
128	KENNEDY Via	182	MONTE CONERO Via
129	KING L.M. Viale	183	MONTE CUCCO Via
130	KOLBE Via	184	MONTE DELLA SIBILLA Via
131	LA MALFA Via	185	MONTE GRAPPA Via
132	LANIFICIO Via del (n)	186	MONTELLO Via
133	LAPIS Via	187	MONTE NERONE Via
134	LA TORRE Via	188	MONTE PETRANO Via
135	LAVATOIO Via del	189	MONTE PRIORA Via
136	LAVORO Viale del	190	MONTE REVELLONE Via
137	LAZIO Via	191	MONTE ROBERTO Via
138	LENTI Via	192	MONTE SAN VICINO Via
139	LEONARDI Via	193	MONTESSORI Via
140	LEOPARDI Via	194	MONTE VETTORE Via
141	LIGURIA Via	195	MONTI SIBILLINI Via dei
142	LOIK Via	196	MORETTI Via
143	LOMBARDIA Via	197	MORO Viale
144	LONGHI Via	198	MUGNAI dei Via
145	LOTTO Via	199	MURA OCCIDENTALI Via
146	LUCANIA Via	200	MURA ORIENTALI Via
147	LUSSEMBURGO Via	201	MURAT Via
148	MAGAGNINI Via	202	MURRI Via
149	MAGINI COLETTI Via	203	MUSONE Via
150	MAGISTRATO Arco del	204	NAZIONI Via delle
151	MAIOLATI Via	205	NENNI Via
152	MALPIGHI Piazza	206	NIEVO Via
153	MAMIANI Via	207	NORVEGIA Via
154	MANCINI Via	208	OBERDAN Piazza
155	MANNORI Suor Maria Via	209	OLANDA Via
156	MARATTA Via	210	ORFANOTROFIO Via dell'
157	MARCHE Via	211	VIII MARZO Piazza
158	MARCONI Via	212	PALADINI Via



213	PALESTRO Via	267	SAVERI Via
214	PARADISO Via (fino al 50)	268	SCHWEITZER Via
215	PARRI Via	269	SELLAI dei Via
216	PASQUINELLI Ivo Via	270	SENTINO Piazza
217	PASTRENGO Via	271	SENTINO Via
218	PELLEGRINI Padre Vincenzo Via	272	SETAIOLE Via delle
219	PERGOLESI Piazza	273	SETIFICIO Via del
220	PERGOLESI Via	274	SICILIA Via
221	PEZZOLET Via	275	SOLAZZI Via
222	PIAVE Via	276	SOVERCHIA Piazza
223	PICCITU' Via	277	SPONTINI Piazza
224	PIEMONTE Via	278	STAFFOLO Via
225	PIERALISI Luigi Via	279	SVEZIA Via
226	POLONIA Via	280	SVIZZERA Via
227	PORTA VALLE Piazzale	281	TABANO Via (fino all'8 / 29)
228	PRATO Via del	282	TESSITORI Via dei
229	1° MAGGIO Via	283	TOBAGI Via
230	PUCCINI Viale	284	TOGLIATTI Via
231	PUGLIE Via	285	TOLSTOJ Via
232	XV SETTEMBRE Via	286	TORNABROCCO Piazzetta del
233	RADICIOTTI Via	287	TOSCANA Via
234	RAGAZZI del '99 Via	288	TRENTO Via
235	RAVAGLI Via	289	TRIESTE Viale
236	REDI Piazza	290	TRONTO Via
237	REPUBBLICA Piazza della	291	TURATI Via
238	RICCI D. Piazza	292	UMBRIA Via
239	RICCI M. Via	293	UNGHERIA Via
240	RINALDI Via	294	URBANI Carlo Via
241	ROMA Via (fino al 165 / 168)	295	VALLE D'AOSTA Via
242	ROMANIA Via	296	XX LUGLIO Via
243	ROSI Via	297	XX SETTEMBRE Via
244	ROSINI Via	298	XXV APRILE Piazza
245	ROSSA Via	299	XXIV MAGGIO Via
246	ROSSELLI Via	300	VERDI Viale
247	ROSSINI Via	301	VESALIO Piazza
248	RUSSELL Via	302	VILLA BORGOGNONI Via di
249	SABATINI Piazza	303	VIOLA Via
250	SAFFA Piazzale della	304	VITTORIA Viale della
251	SALIMBENI Via	305	VITTORIO VENETO Via
252	SALVI Via	306	VOLTURNO Via
253	SALVONI Via	307	ZANNONI Via
254	S. ANTONIO da PADOVA Via	308	ZUCCARI Via
255	S. FRANCESCO Piazza		
256	S. FRANCESCO Via		
257	S. GIUSEPPE Via		
258	S. MARCELLO Via (fino al 26)		
259	S. MARCO Via		
260	SARTI Via		
261	SAURO Via		
262	S. MARTINO Via		
263	S. PIETRO MARTIRE Via		
264	S. SAVINO Piazzale		
265	SANZIO Via		
266	SARDEGNA Via		

**ELENCO delle STRADE di 2 ^ CATEGORIA**

1	ABRUZZETTI Via	52	ROMA Via (dal 167 /170 in poi)
2	ACQUATICCIO Via	53	ROSSI Via
3	ANCONA Via (dal 39 / 100 in poi)	54	SALVEMINI Via
4	AZZOCCHI Via	55	S. MARIA del PIANO Via
5	BALESTRA Piazza don	56	SANTI Via
6	BATTISTONI Viale don	57	SCOTELLARO Via
7	BELARDINELLI Letteria Via	58	SILONE Via
8	BELLAGAMBA Via	59	STURZO Via don
9	BERNACCHIA Via	60	TAMBURI Via
10	BIGI Via	61	TONINI Via
11	BOCCONI Via	62	VECCHIO ZUCCHERIFICIO Via del
12	BOSI Via	63	VERZIERE Via del
13	BRODOLINI Via	64	ZAPPELLI F.lli Via
14	CAMPANIA Via	65	ZARA Via
15	CAPPANNINI Via don		
16	CAROTTI Via		
17	CARTIERE VECCHIE Via		
18	CASCAMIFICIO Via del		
19	CICCOLI Via		
20	COMPAGNA Via		
21	DI VITTORIO Via		
22	ESINANTE Via		
23	ESINO Via dell'		
24	FERMI Via		
25	FILATURA Via della		
26	FONTE DAMO Via		
27	FORTUNATO Via		
28	GHERARDI Via		
29	GOBETTI Via		
30	GORGOLUNGO Via		
31	GRANDI Via		
32	GUERRI Via		
33	INDUSTRIE Viale delle		
34	IV NOVEMBRE Via		
35	LEONE XIII° Via		
36	LUCONI Via		
37	MARX Via		
38	MINONNA Via (dal 52 / 81 in poi)		
39	MONTE TABOR Via		
40	MORICONI Via		
41	NOVELLO Via		
42	PARADISO Via (dal 52 / 81 in poi)		
43	PASQUINELLI Archimede Via		
44	PASTORE Via		
45	PELLEGRINI Vincenzo Via Padre		
46	PERTINI Sandro Via		
47	PIERALISI Adeodato Via		
48	PIRANI Via		
49	POLITI Via		
50	POLO M. Via		
51	RETTAROLI Via don		

**ELENCO delle STRADE di 3 ^ CATEGORIA**

1	ACQUASANTA Via	53	GINNASIO Vicolo del
2	AGRARIA Via dell'	54	GIORGINI Via
3	AMICI Vicolo	55	GOBBI Via dei
4	ANDREA da JESI Via	56	GRIZIO Via
5	ANGELONI Via	57	GUGLIELMI Vicolo
6	APPANNAGGIO Cortile dell'	58	LA LARGA Via
7	ASILO Via dell'	59	LATINI Via
8	BAGNATORA Via	60	LEONE Vicolo del
9	BALDASSINI Costa	61	LOMBARDA Costa
10	BALDESCHI BALLEANI Via	62	LUCAGNOLO Via
11	BALIGANI Via	63	MACCARATA Via
12	BARCETTA Via della	64	MACERATA Via
13	BELLAVISTA Via	65	MANUZI Via
14	BENCARI Via	66	MARTINI Francesco Via di
15	BERSAGLIERI Porta	67	MARTIRI della LIBERTA' Via
16	BERSAGLIERI Via	68	MASTELLA Via
17	BISACCIONI Via	69	MASTELLA Vicolo
18	BRIGLIA di GANGALIA Via	70	MAZZANGRUGNO Via
19	BRUNO Giordano Via	71	MEZZALANCIA Costa
20	BUIO Vicolo	72	MEZZOGIORNO Piazzale del
21	CALABRIA Via (dopo Via Sabbioni)	73	MOLINELLI Raffaele Piazza
22	CASTELROSINO Via	74	MONNIGHETTE Piazza delle
23	CAMPOLUNGO Via	75	MONTE GIACOMO Via
24	CANNUCCIA Via	76	MONTEBELLO Via
25	CHIUSE Via delle	77	MONTECAPPONE Via
26	CLEMENTINA Via	78	MONTEGRANALE Via
27	COLLE OLIVO Via	79	MONTELATIERO Via
28	COLLE ONORATO Via di	80	MONTESECCO Via
29	COLLE PACIFICO Via	81	MONTIROZZO Costa del
30	CONTI Federico Via	82	MOREGGIO Via del
31	COPPETELLA I Via	83	MORICONI Vicolo
32	COPPETELLA II Via	84	NOVA Piazza
33	CRETE di GANGALIA Via	85	PACE Vicolo della
34	DIVERTIMENTI Piazza dei	86	PANTIERE Via
35	FABBRI Via dei	87	PASSIONISTI Via dei
36	FARINA Porta	88	PASTORINA Costa
37	FARRI Via	89	PETRUCCI Via
38	FIASCONI Vicolo	90	PIANDELMEDICO Via
39	FIGURETTA Via della	91	PONTE PIO Via
40	FIORENZUOLA Vicolo	92	PONTELLI BACCIO Piazza
41	FIORENZUOLA Via	93	POSTERMA Via
42	FONTALBINO Via	94	RINCROCCA 1° Vicolo
43	FORTINO Via del	95	RINCROCCA 2° Vicolo
44	FRANCIOLINI Piazza	96	RINCROCCA Via
45	FORNO Via del	97	RIPA BIANCA Via
46	FRANCIOLINI Via	98	RIPANTI Vicolo
47	GALVANI Vicolo	99	ROCCABELLA 1° Vicolo
48	GANGALIA BASSA Via	100	ROCCABELLA 2° Vicolo
49	GARIBALDI Porta	101	ROCCABELLA Via
50	GANGALIA ALTA Via	102	ROCCHI Vicolo
51	GHISLIERI Via		
52	GIGLIO Vicolo del		

**ALLEGATO B**

Tariffe della

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI**

**ED AREE PUBBLICHE**

**LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

**E' ANNUALMENTE DELIBERATA CON SPECIFICO ATTO**

**DALL'ORGANO COMPETENTE**

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

**TARIFFA ANNUA A MQ.**  
(salvo diversa indicazione)

	<b>I</b>	<b>CATEGORIE II</b>	<b>III</b>
A) OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DEL SUOLO PUBBLICO			
B) OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRA O SOTTOSTANTI IL SUOLO (RIDUZIONE AD 1/3)			
C) OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO (RIDUZIONE AL 30%)			
D) OCCUPAZIONE CON PASSI CARRABILI (RIDUZIONE AL 50%)			
E) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (RIDUZIONE AL 30%)			
F) ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO, per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (RIDUZIONE AL 45%)			
G) PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CHE RISULTINO NON UTILIZZABILI E COMUNQUE DI FATTO NON UTILIZZATI (RIDUZIONE AL 25%)			
H)(...)			

I) OCCUPAZIONI REALIZZATE CON CAVI, CONDUITTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI (di cui art. 18 L. n. 488/99)

La tassa è per utenza con il minimo di € 516,46, da rivalutare annualmente in base all'ISTAT

L) (...)

M) OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.

PER OGNI APPARECCHIO E PER ANNO:

- 1) CENTRO ABITATO
- 2) ZONA LIMITROFA
- 3) SOBBORGHI E PERIFERIE

N) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 mq.

PER OGNI DISTRIBUTORE E PER ANNO:

- 1) CENTRO ABITATO
- 2) ZONA LIMITROFA
- 3) SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE
- 4) FRAZIONI

LA TASSA È APPLICATA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, MUNITI DI UN SOLO SERBATOIO SOTTERRANEO DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 3.000 LITRI.

SE IL SERBATOIO È DI CAPACITÀ MAGGIORE, LA TARIFFA VIENE AUMENTATA DI 1/5 PER OGNI MILLE LITRI E FRAZIONE DI MILLE LITRI.

È AMMESSA LA TOLLERANZA DEL 5% SULLA MISURA DELLA CAPACITÀ.

PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE MUNITI DI DUE O PIÙ SERBATOI DI DIFFERENTE CAPACITÀ, RACCORDATI TRA LORO, LA TASSA NELLA MISURA SOPRA STABILITA VIENE APPLICATA CON RIFERIMENTO AL SERBATOIO DI MINORE CAPACITÀ, MAGGIORATA DI 1/5 PER OGNI MILLE LITRI O FRAZIONI DI MILLE LITRI DEGLI ALTRI SERBATOI.

PER I DISTRIBUTORI MUNITI DI DUE O PIÚ SERBATOI AUTONOMI, LA TASSA SI APPLICA AUTONOMAMENTE PER CIASCUNO DI ESSI.

TUTTI GLI ULTERIORI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EVENTUALMENTE OCCUPATI, IVI COMPRESI LE TETTOIE, I CHIOSCHI E SIMILI PER LE OCCUPAZIONI ECCEDENTI I 4 METRI QUADRATI, COMUNQUE UTILIZZATI, SONO SOGGETTI ALLA TASSA IN BASE AI CRITERI ED ALLE TARIFFE NORMALI.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa giornaliera a mq

### CATEGORIE

I

II

III

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO.  
TARIFFA NORMALE

IN RAPPORTO ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE E NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE IN CUI È CLASSIFICATO IL TERRITORIO COMUNALE LA TARIFFA ORARIA VIENE COSÌ GRADUATA:

- 1 - DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 14.00
- 2 - ORE FUORI DALLA SUDETTA FASCIA
- 3 - OLTRE LE 24 ORE E FINO A 14 GG
- 4 - OLTRE I 14 GIORNI INTERI  
(RIDUZIONE DEL 50%)

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRA O SOTTOSTANTI IL SUOLO  
(RIDUZIONE AD 1/3)

C) OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI  
(RIDUZIONE AL 30%)

D) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, LE TARIFFE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SONO RIDOTTE DEL 50%

E) PER LE OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI, FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI, DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE LA TARIFFA È AUMENTATA DEL 25%.



F) PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LE TARIFFE DI CUI ALLA LETTERA A SONO RIDOTTE DELL'80%.

G) PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO PER I FINI DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 507/93, LE TARIFFE DI CUI ALLA LETTERA A SONO RIDOTTE DEL 50%.

LE OCCUPAZIONI IN PAROLA EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA E AVENTI LA MEDESIMA NATURA SONO CALCOLATE CUMULATIVAMENTE CON ARROTONDAMENTO AL MQ.

H) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIÓ DESTINATE DAL COMUNE, SI APPLICANO LE TARIFFE DI CUI ALLA LETTERA A RIDOTTE AL 30%.

I) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÁ EDILIZIA, LE TARIFFE INDICATE ALLA LETTERA A SONO RIDOTTE DEL 40% (art. 37).

L) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE, ESPOSIZIONI PROMOZIONALI SENZA POSSIBILITÁ DI VENDITA, LE TARIFFE DI CUI ALLA LETTERA A SONO RIDOTTE DELL'80%.

IL COMPUTO VA CALCOLATO SULLA BASE DELLA SUPERFICIE REALMENTE OCCUPATA.

M) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE DI CUI ALL'ART. 47 DEL D.LGS. 507/93.

LA TASSA È DETERMINATA IN MISURA FORFETTARIA COME SEGUE:

1 - FINO AD UN KM. LINEARE E DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GG.

2 - OLTRE UN KM. LINEARE E DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GG.

PER LE OCCUPAZIONI DI CUI AI PUNTI 1 E 2 DI DURATA SUPERIORE A 30 GG. LA TASSA È MAGGIORATA NELLE SEGUENTI MISURE PERCENTUALI:

		Fino 1 km	Oltre 1 km
1 - FINO A 90 GG.	+ 30%		
2 - OLTRE 90 GG. E FINO A 180 GG.	+ 50%		
3 - DURATA SUPERIORE A 180 GG.	+100%		

LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AL MESE, O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE, AVVIENE MEDIANTE CONVENZIONE A TARIFFA RIDOTTA DEL 50% (art. 37).

PER LE OCCUPAZIONI CHE DI FATTO SI PROTRAGGONO PER UN PERIODO SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO ORIGINARIAMENTE, ANCORCHÉ UGUALE O SUPERIORE ALL'ANNO, SI APPLICA LA TARIFFA DOVUTA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CARATTERE ORDINARIO, AUMENTATA DEL 20%.

LE FRAZIONI INFERIORI AL MQ. O AL KM. LINEARE SONO CALCOLATE CON ARROTONDAMENTO ALLA MISURA SUPERIORE. NEL CASO DI PIÙ OCCUPAZIONI, ANCHE DELLA STESSA MISURA, INFERIORI AL MQ. O AL KM. LINEARE, LA TASSA SI DETERMINA AUTONOMAMENTE PER CIASCUNA DI ESSE.

LE SUPERFICI ECCEDENTI I 1.000 MQ., PER LE OCCUPAZIONI SIA TEMPORANEE CHE PERMANENTI, SONO CALCOLATE IN RAGIONE DEL 10%.

PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LE SUPERFICI SONO CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% FINO A 100 MQ., DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE I 100 MQ. E FINO A 1.000 MQ., DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I 1.000 MQ.

*NB - Le misure di tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,130 al mq. per giorno.*

**Deliberazione di approvazione C.C. n. 78 del 22.04.1994** (Pubblicazione dal 4.5.1994 al 18.5.1994 CO.RE.CO. n. 3306 del 19.5.1994) - Entrata in vigore 17.7.1994 - Trasmesso al Ministero delle Finanze il 22.06.1994 protocollo n. 11300

Modificato con delibere di C.C.:

- n. 135 del 09/06/1994 (art. 41 - all. B lett. "M" punto 2);
- n. 313 del 09/12/1994 (allegato B lett. "I" e lett. "L") ;
- n. 40 del 16/02/1996 (art. 20 - art. 27 - all. B lett. "L");
- n. 308 del 20/12/1996 (art. 3 - art. 20 - art. 23);
- n. 62 del 13/03/1998 (art. 20 comma 3);
- n. 158 del 25/06/1999 (allegato A)
- n. 44 del 18/02/2000 (allegato B lett. "I");
- n. 28 del 26/01/2001 (allegato A)
- n. 47 del 16/02/2001 (art. 36 comma 1);
- n. 275 del 17/12/2001 (allegato A)
- n. 198 del 15/11/2002 (allegato A)
- n. 215 del 19/12/2003 (art. 23 - art. 25 - allegato B lett. "I" e lett. "L");
- n. 234 del 20/12/2004 (allegato A)
- n. 242 del 29/12/2005 (art. 39 comma 3 - art. 41);
- n. 29 del 23/02/2007 (art. 38 comma 1 - art 39)
- n. 47 del 14/03/2008 (art. 37 – All. A – All. B)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 14.03.2008

Deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA ALLE  
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

UFFICIO PROPONENTE: UNITA' TRIBUTI

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott.ssa Simonetta Bianchelli  
26.02.2008

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto dott. Gianluca DELLA BELLA, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

F.to dott. Gianluca Della Bella

Jesi, li 03.03.2008

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto dott. Gianluca DELLA BELLA Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li 03.03.2008

**IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to dott. Gianluca Della Bella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Dott. TORELLI MAURO**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to CINGOLANI PAOLO**

---

**PUBBLICAZIONE**

N .....Registro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

---

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it)

---

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

---

**ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'**

-La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

-La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal \_\_\_\_\_ in quanto:

- ( ) Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ( ) Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ( ) Confermata da Consiglio Comunale con atto n. .... del .....

Jesi, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**